

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Giulio Florian

F.to dott. Luigi Chiocchetti

Allegato A**Modifiche al Regolamento Imis****ART. 1 Oggetto del Regolamento – COMMA 1**

Precedente	Nuovo
1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014, quale tributo proprio del Comune.	1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni , quale tributo proprio del Comune.

ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta

Precedente	Nuovo
<p>1. Sono esenti, ovvero escluse dall'ambito di applicazione, le fattispecie di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo del 1997 si considerano esenti gli immobili posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) riconosciute come tali secondo le modalità di legge.</p>	<p>1. Sono esenti, ovvero escluse dall'ambito di applicazione, le fattispecie di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014. Per l'individuazione degli Enti strumentali comunali esclusi dall'ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, si applica l'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, ferma restando la compatibilità delle disposizioni previste da tale norma con lo Statuto ed i Regolamenti comunali, nonché con gli Statuti degli Enti stessi comunque denominati e con i provvedimenti amministrativi che ne disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 460 del 1997 si considerano esenti gli immobili posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) riconosciute come tali secondo le modalità di legge.</p>

**ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni –
COMMA 4**

Precedente	Nuovo
<p>4. La base imponibile dell'IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all'articolo 7 comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:</p> <p>a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario;</p> <p>b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri parametri di cui all'articolo 6.</p>	<p>4. La base imponibile dell'IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all'articolo 7 comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:</p> <p>a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909;</p> <p>b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri parametri di cui all'articolo 6.</p>

ART. 5bis Aliquote agevolate

Precedente	Nuovo
<p>Non presente</p>	<p>1. Con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014, il Comune può stabilire un'aliquota ridotta per una sola unità immobiliare abitativa (escluse le pertinenze), purché non appartenente alle categorie A1, A8 ed A9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta ed affini entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale (come da definizione di cui all'articolo 5 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014). Condizione per godere dell'agevolazione tributaria è che il contratto di comodato sia redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Il comodante deve presentare al Comune apposita dichiarazione, corredata da copia del contratto registrato, ai sensi dell'articolo</p>

ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti – COMMA 2

Precedente	Nuovo
<p>2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo:</p> <p>a) comunicazione, presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, attestante l'inizio della procedura fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa. Per questa fattispecie, in deroga alla scadenza temporale generale di cui al presente comma, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dall'inizio della procedura;</p> <p>b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 5 comma 1;</p> <p>c) intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d'imposta degli altri, ai sensi dell'articolo 8 comma 6;</p>	<p>2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo:</p> <p>a) comunicazione, presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, attestante l'inizio della procedura fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa. Per questa fattispecie, in deroga alla scadenza temporale generale di cui al presente comma, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dall'inizio della procedura;</p> <p>b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 5 comma 1;</p> <p>c) intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d'imposta degli altri, ai sensi dell'articolo 8 comma 6;</p> <p>d) sussistenza delle condizioni per l'applicazione di aliquota agevolata ai sensi dell'articolo 5bis.</p>

**ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree. –
COMMA 2**

Precedente	Nuovo
2. Il rimborso suddetto compete per i 10 anni	2. Il rimborso suddetto compete per i 10 anni

<p>precedenti alla data del provvedimento di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento è stato adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.</p>	<p>precedenti alla data del provvedimento di prima adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento stesso è stato adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Se l'inedificabilità dell'area viene deliberata a seguito di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge provinciale n. 15 del 2015, gli anni oggetto di rimborso ai sensi di questo articolo si calcolano, per tutte le fattispecie, dalla data di presentazione dell'istanza stessa.</p>
---	--

**ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree. –
COMMA 10**

Precedente	Nuovo
Non presente	<p>10. Il rimborso disciplinato da questo articolo è aggiuntivo rispetto a quello previsto in via obbligatoria dall'articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014, che riguarda l'imposta versata tra le date, tra di loro alternative, di cui al comma 2 e la data del provvedimento definitivo della Giunta Provinciale di cui al comma 2. Al rimborso relativo alla fattispecie di cui all'articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014 si applicano le disposizioni dell'articolo 11.</p>

**ART. 12bis Rimborso d'ufficio per le aree edificabili gravate da
vincolo di espropriazione per pubblica utilità**

Precedente	Nuovo
Non presente	<p>1. Per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità,</p>

	<p>come individuato dalla relativa normativa provinciale, si applica il rimborso d'ufficio dell'imposta versata relativamente alle due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014, e quindi:</p> <p>a) A seguito del decorso di dieci anni dall'apposizione del vincolo senza che l'Ente Pubblico competente abbia provveduto all'acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell'area;</p> <p>b) A seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che esclusa, in riferimento all'area, ogni possibilità edificatoria come definita ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014.</p> <p>2. Le fattispecie di rimborso di cui al comma 1 sono fra di loro alternative.</p> <p>3. Il calcolo dei termini temporali di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015 se il vincolo di espropriazione sull'area è stato apposto in data precedente.</p> <p>4. Al rimborso di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 11 ad eccezione della presentazione di richiesta di rimborso da parte del contribuente, che non è dovuta. Il Comune dopo aver adottato il provvedimento di rimborso d'ufficio ai sensi di questo articolo ne notifica copia al contribuente interessato.</p>
--	--

ART. 16 Entrata in vigore

Precedente	Nuovo
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.	2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

